



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Dipartimento Amministrativo Unico

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA PER I LABORATORI DELL'UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AULSS N. 8 BERICA

ID SINTEL 194937642 CIG B50C1E9823

CHIARIMENTI DA N. 9 A N. 26

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 9

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

Al fine di non rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alla gara in oggetto, chiediamo se sia possibile, in caso di certificazioni rilasciate direttamente dal fabbricante, presentare solo in lingua inglese le dichiarazioni di conformità dei prodotti offerti, le certificazioni di qualità nonché la bibliografia, fermo restando che il resto della documentazione verrà fornito in lingua italiana come da prescrizione del disciplinare.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 9

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 (pag. 30) del Disciplinare di gara, si comunica che possono essere presentati in lingua inglese:

- le dichiarazioni di conformità dei prodotti offerti rilasciate direttamente dal fabbricante
- le certificazioni di qualità
- eventuale bibliografia o altra documentazione di cui al punto l) dell'art. 16 (pag. 28) del Disciplinare.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 10

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

Posto che all'art 3.9 pag 6 di 22 del Capitolato tecnico

“Qualora, sulla base del progetto di offerta presentato in gara, fossero necessarie eventuali opere edili ed affini e/o impiantistiche per la messa in opera della fornitura, gli oneri saranno a totale carico della ditta aggiudicataria”

posto che le stesse non sono quantificate e qualificate, si chiede di confermare che le stesse possano essere subappaltate a ditte in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione delle stesse;

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 10

Si conferma quanto richiesto

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 11

- *Spettabile Ente, data l'impossibilità di eseguire il sopralluogo presso il P.O. di Montecchio, siamo a richiedere gentilmente di renderne disponibili i dwg della planimetria*

- *Con riferimento alla "FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI TEST DICHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA PER I LABORATORI DELLA UOC DI MEDICINA DI LABORATORIO DELLA AULSS 8 BERICA" si richiede quanto segue:*
 - *La pubblicazione delle piantine dei 5 presidi (Vicenza, Arzignano, Montecchio M., Valdagno e Noventa V.) in formato DWG*

- *Spettabile Amministrazione*
In riferimento alla presente procedura, si richiede quanto segue per tutti i presidi ospedalieri:
 - c) *Di pubblicare le planimetrie in formato dwg.*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 11

Si forniscono in allegato le planimetrie in **formato DWG** relative a:

- Arzignano
- Noventa
- Valdagno
- Vicenza
- Montecchio

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 12

Sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la seguente richiesta di chiarimenti:

- 1) *Relativamente ai test dove vengono richieste in righe separate matrici su siero e matrici su urine (es. Azoto Ureico e Azoto Ureico urine, Acido Urico e Acido Urico urine ecc.) si chiede, laddove la strumentazione proposta preveda un reagente in grado di eseguire entrambi gli analiti, di poter sommare il numero di test da offrire.*

- 2) *Relativamente ai controlli di qualità indicati al paragrafo 7.1 del capitolato tecnico, al fine di ottimizzare il quantitativo di reagenti e controlli da offrire, Vi chiediamo se per gli esami con un numero di test richiesti inferiore a 200 annuo è possibile tener conto di n. 1 seduta di controlli settimanale e non giornaliera.*

- 3) *si chiede di confermare che le certificazioni di conformità CE dei prodotti e strumenti offerti possano essere presentate in lingua inglese rese da Casa Madre e corredate da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in lingua italiana, riportante che la strumentazione ed i reagenti offerti sono conformi alla normativa vigente.*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 12

- 1) *E' possibile sommare il numero dei test da offrire*

- 2) *Si conferma che per gli esami con un numero di test richiesti inferiore a 200 annuo è possibile tener conto di 1 seduta settimanale di controlli di qualità*

- 3) *Si conferma che le certificazioni CE e le dichiarazioni di conformità CE possono essere prodotte in lingua inglese.*

RICHIESTA CHIARIMENTO N 13

Si prega di confermare che sia possibile allegare dichiarazioni di conformità CE dei prodotti e della strumentazione predisposte dalla Ditta Fabbricante, Certificazioni di qualità CE ed ISO, eventuale bibliografia scientifica o studi clinici, eventuali depliant illustrativi, copia delle etichette e check list in lingua inglese, trattandosi di documentazione predisposta da Istituzioni scientifiche e/o da Casa Madre, aventi sede all'estero.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 13

Vedasi risposte ai chiarimenti n. 9 e n. 12 punto 3)

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 14

Spett.le Amministrazione, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) Si chiede di confermare che in adempimento a quanto richiesto al punto d) dell'art.16 del disciplinare di gara, sia possibile presentare:
 - I. le IFU dei prodotti offerti considerato che i suddetti documenti contengono l'indicazione del nome commerciale, la descrizione prodotto, la destinazione d'uso, composizione e caratteristiche di tutti i componenti dei prodotti offerti;*
 - II. l'offerta senza prezzi considerato che la suddetta comprende codici CND e RDM, codice REF produttore e venditore;*
 - III. le dichiarazioni CE, che riportano la classe di appartenenza;*
 - IV. una dichiarazione relativa ai metodi di sterilizzazione adottati.*
 - V. il listino senza prezzi che contiene l'elenco gamma disponibile e i relativi codici**
- 2) Si chiede di confermare che quanto richiesto al punto c) dell'art.16 del disciplinare di gara costituisca refuso in quanto talune informazioni richieste sono riferibili ai materiali di consumo e non alle apparecchiature (es. composizione e caratteristiche di tutti i componenti dei prodotti offerti, processo di sterilizzazione adottato), posto che le schede tecniche delle apparecchiature verranno accluse all'offerta tecnica*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 14

- 1) Si conferma quanto richiesto*
- 2) Si conferma che quanto richiesto al punto c) dell'art. 16 del disciplinare costituisce un refuso: la ditta deve presentare le schede tecniche delle apparecchiature offerte.*

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 15

Con riferimento alla presente procedura, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1- Si chiede di confermare la possibilità di offrire calibratori, controlli e materiale di consumo in sconto merce.*
- 2- Con riferimento all' "Allegato 3.1 fabbisogni CAPITOLATO TECNICO corelab", si segnala che, sommando i valori riportati nella colonna "ARZIGNANO Test/anno", il totale risultante è di 1.623.499 test e non 1.615.975, come riportato nella tabella riepilogativa in coda al documento. Si chiede di confermare che trattasi di errore materiale e che, pertanto, il numero corretto di test richiesti per il presidio di Arzignano sia pari a 1.623.499 e, di conseguenza, il totale dei fabbisogni annuali sia di 5.576.210 test, e non 5.568.686 (come riportato in tabella).*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 15

1- si conferma la possibilità di offrire calibratori, controlli e materiale di consumo in sconto merce.

2- Si conferma che i quantitativi richiesti per singolo test riportati nell'allegato 3.1 sono corretti; per mero errore materiale, il sottotale indicato con riferimento ai test per proteine per il presidio di Arzignano e il totale complessivo non sono corretti. I totali complessivi corretti sono di seguito riportati:

NOVENTA VICENTINA	VICENZA	VALDAGNO	ARZIGNANO	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI PER PRESIDIO OSPEDALIERO
334.706	3.482.408	135.597	1.623.499	5.576.210

Si allega il file "Allegato 3.1 fabbisogni CAPITOLATO TECNICO corelab_REV 1" con i totali corretti, in formato "xls"

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 16

Avendo rilevato una incongruenza dei totali nella tabella fabbisogni relativamente ai test per proteine, si chiede di confermare che i quantitativi richiesti per singolo test siano corretti. In particolare, si chiede di confermare che il totale dei test richiesti ad Arzignano sia 41.642 e non 34.118 come indicato in tabella. Di conseguenza cambia anche il totale dei test offerti ad Arzignano (1.623.499) e il totale dei test richiesti (5.576.210).

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 16

Vedasi risposta al chiarimento n. 15

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 17

Si chiede di confermare che la formazione/addestramento richiesti al punto 9 del capitolato tecnico sia da intendersi quale programma di formazione e addestramento specifico che includa tra gli argomenti gli aspetti della sicurezza contro gli infortuni e l'igiene ambientale rispetto alla strumentazione offerta, e che la certificazione, emessa secondo le Linee Guida internazionali espresse nel documento ISO 10015: Quality Management - Guidelines for training, soddisfi quanto da voi richiesto.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 17

Si conferma che gli aspetti formativi richiesti dovranno essere collegati alla strumentazione offerta e che la specifica formazione/addestramento può essere certificata con la certificazione, emessa secondo le Linee Guida internazionali espresse nel documento ISO 10015: Quality Management - Guidelines for training.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 18

Si sottopone alla Vostra cortese attenzione la seguente richiesta di chiarimenti:

- *Relativamente alla richiesta di cronoprogramma si fa notare che a pag. 8 del Disciplinare e a pag. 15 del Capitolato tecnico consegna, installazione e collaudo devono avvenire entro 270 giorni dalla*

stipula del contratto, mentre a pag. 3 del Capitolato d'oneri (Art. 2) sono riportati 180 giorni naturali, si chiede quindi di confermare che la tempistica corretta sia di 270 giorni dalla stipula del contratto.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 18

Si conferma che consegna, installazione e collaudo devono avvenire entro **270 giorni** dalla stipula del contratto.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 19

Spett.le Ente,

con riferimento alla procedura in oggetto siamo a presentarVi le seguenti richieste di chiarimento:

con riferimento al documento denominato Allegato 4_CAPITOLATO ONERI corelab, al fine di valutare e definire congiuntamente, in ottica collaborativa, le regole per il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 nonché dal d. lgs. 196/2003:

- a) al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati, come consentito all'art. 28 comma 2 del Regolamento suddetto.*
- b) Con riguardo alla previsione secondo la quale il Titolare si riserva di attivare verifiche a campione (art. 30 dell'Allegato 4_CAPITOLATO ONERI corelab, pag. 17), fermo restando quanto previsto all'art. 28 del Regolamento n. 679/2016, si chiede se sia possibile prevedere che le medesime verifiche si svolgano secondo modalità previamente concordate con il Responsabile e prevedendo un necessario preavviso al fine di poter rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e un utilizzo più efficiente delle risorse aziendali.*
- c) con riguardo alle previsioni dell'obbligo di prestare assistenza al titolare nell'esercizio delle attività di cui agli artt. 32 – 36 del Regolamento n. 679/2016 previste nel documento Allegato 4_CAPITOLATO ONERI corelab si chiede se sia possibile in sede di stipula dell'accordo di Nomina concordare con il fornitore/aggiudicatario una definizione temporale di tali attività al fine di consentire l'erogazione di un servizio qualitativamente elevato tenuto conto della necessità di utilizzare efficientemente le risorse aziendali.*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 19

Con riferimento all'Allegato 4_CAPITOLATO ONERI corelab, art. 23, Responsabile del trattamento dati, si precisa quanto segue:

a) In sede di stipula dell'Atto di nomina del responsabile del trattamento dei dati, l'aggiudicatario potrà presentare un elenco di sub-responsabili del trattamento di cui potrà avvalersi nello svolgimento delle attività appaltate, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

L'autorizzazione verrà concessa a condizione che il responsabile del trattamento garantisca che i sub-responsabili adottano misure tecniche e organizzative adeguate ai fini del rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

L'elenco dei sub-delegati dovrà essere regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine dei sub-responsabili impiegati. Il titolare del trattamento potrà opporsi a tali modifiche, qualora ritenga motivatamente che i sub-responsabili non adottino misure tecniche e organizzative adeguate ai fini del rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

b) Il responsabile del trattamento dovrà consentire al titolare del trattamento di disporre, a propria cura e spese, verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del responsabile del trattamento.

Per le verifiche a campione, il titolare del trattamento darà al responsabile del trattamento un preavviso di 24 ore, comunicando l'oggetto, la data e la durata della verifica.

Per l'audit, il titolare e il responsabile del trattamento dovranno trovare un accordo circa l'oggetto, la tempistica e la durata dell'audit.

c) In sede di stipula dell'Accordo di nomina del responsabile del trattamento dei dati, la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario concorderanno le tempistiche per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 20

Spett.le Ente,

con riferimento alla procedura in oggetto siamo a presentarVi le seguenti richieste di chiarimento:

con riferimento all'ammontare delle penali previsto all'art.18 Penali dell'Allegato 3 CAPITOLATO TECNICO corelab, con la presente siamo a segnalare che la comminazione di una penale, in misura giornaliera, pari ad un valore allo 0,3 per mille del valore netto contrattuale che non tenga conto dell'oggetto del ritardo (dalla formulazione, infatti, la clausola pare essere applicabile sia in caso di ritardo nella fornitura delle apparecchiature, sia al ritardo nella consegna dei reagenti, oltre che all'attività di manutenzione in garanzia) appare essere a ns. avviso in contrasto con i principi di carattere civilistico in materia di congruità e proporzionalità della sanzione per l'inadempimento. Si rappresenta infatti che tale formulazione comporterebbe l'applicazione di penali che in taluni casi risulterebbero essere di gran lunga superiori rispetto al valore del materiale e/o della merce oggetto di inadempimento, oltretutto sproporzionate rispetto all'interesse che tali penali intendono tutelare.

Tutto ciò premesso siamo pertanto a richiedere di voler graduare le suddette penali in funzione dell'entità e della gravità dell'inadempimento accertato e del danno effettivamente arrecato parametrando la percentuale

- i) in caso di inadempimento concernente il ritardo nella consegna di reagenti e/o prodotti di consumo, al valore della relativa merce*
- ii) in caso di inadempimento concernente il ritardo nella consegna delle apparecchiature, al valore del canone di noleggio della relativa apparecchiatura*
- iii) in caso di inadempimento concernente il ritardo nel servizio di assistenza tecnica, al valore del canone di assistenza della relativa apparecchiatura.*

Ciò consentirebbe di garantire da un lato la proporzionalità tra penale comminata e danno arrecato e dall'altro un'adeguata tutela per la S.A., posto che l'importo della penale sarebbe comunque commisurato allo specifico inadempimento.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 20

In relazione all'ammontare delle penali (art. 18 del Capitolato Tecnico) si precisa quanto segue:

- in relazione alla consegna dell'attrezzatura, in caso di ritardo nella consegna, installazione interfacciamento e collaudo sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale quadriennale relativo al canone di noleggio della relativa apparecchiatura, per ogni giorno di ritardo;
- in relazione alla manutenzione dell'attrezzatura, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale quadriennale relativo al canone di assistenza tecnica nei termini di seguito indicati:
 - in caso di ritardo negli interventi di manutenzione correttiva, per ogni ora di ritardo;
 - in caso di ritardo negli interventi di manutenzione preventiva, per ogni giorno di ritardo;

- in caso di ritardo negli interventi di manutenzione evolutiva (per i sistemi HD e SW dovuta ad adeguamenti normativi nazionali e/o regionali, aggiornamento di versione, ecc), per ogni giorno di ritardo;
 - in caso di incompletezza nell'assistenza tecnica, per ogni giorno di mancato completamento dell'intervento;
- In relazione alla consegna di reagenti e del materiale di consumo sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo del relativo ordine, nei termini di seguito indicati:
 - in caso ritardo nella consegna, per ogni giorno di ritardo;
 - in caso di consegna non conforme alle modalità pattuite, per ogni difformità riscontrata in caso di mancata sostituzione, completa o parziale, o mancato ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati, per ogni giorno di ritardo;

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 21

In riferimento ai 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ed in considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, si chiede di confermare che per "forniture analoghe" si debba intendere la "fornitura in service di sistemi per l'esecuzione di test di chimica clinica ed immunochimica [...]" e non di sola "chimica clinica" come indicato nel Vs. Art. 6.3 del Disciplinare di Gara.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 21

Per "forniture analoghe" si intende la "fornitura in service di sistemi per l'esecuzione di test di chimica clinica e/o immunochimica".

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 22

Si richiede di confermare se, in relazione all'importo della garanzia provvisoria ed ai fini della riduzione del 30% della stessa, in sostituzione della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, si possa usufruire della certificazione ISO 13485:2016, la quale identifica uno standard per il sistema di gestione qualità specifico per le aziende del settore medicale, includendo aspetti dello standard ISO 9001 e requisiti specifici per il settore dei dispositivi medici.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 22

Si conferma che ai fini della riduzione del 30% della garanzia provvisoria, in sostituzione della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, si possa usufruire della certificazione **ISO 13485:2016**;

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 23

In riferimento al Vs. Art. 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC ed alla previsione per cui

"La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. In caso di non piena operatività del FVOE o qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento",

si prega di confermare che non sia necessario caricare la ricevuta di pagamento su FVOE ma sia sufficiente presentare "copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del

Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.” *all'interno della busta amministrativa, come stabilito in calce al medesimo articolo.*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 23

Si precisa che viene ritenuto sufficiente presentare, all'interno della busta amministrativa, copia della ricevuta di pagamento.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 24

- *In riferimento alla Vs. richiesta di*
“c) schede tecniche delle apparecchiature offerte, con indicazione di nome commerciale, descrizione prodotto, destinazione d'uso e classe di appartenenza, elenco gamma disponibile, e relativi codici, composizione e caratteristiche di tutti i componenti dei prodotti offerti, processo di sterilizzazione adottato, codici CND e RDM se disponibili, codice REF produttore e venditore”, *di cui alla lettera c) dell'Art. 16. OFFERTA TECNICA - STEP 2 – BUSTA TECNICA, si chiede di confermare che sia possibile riepilogare le informazioni in un unico elenco composto da tutte le voci richieste in questo punto, laddove applicabili.*

- *In riferimento alla Vs. richiesta di*
“d) schede tecniche del materiale di consumo offerto con indicazione di nome commerciale, descrizione prodotto, destinazione d'uso e classe di appartenenza, elenco gamma disponibile e relativi codici, composizione e caratteristiche di tutti i componenti dei prodotti offerti, processo di sterilizzazione adottato, codici CND e RDM, codice REF produttore e venditore”, *di cui alla lettera d) dell'Art. 16. OFFERTA TECNICA - STEP 2 – BUSTA TECNICA, si chiede di confermare che sia possibile riepilogare le informazioni in un unico elenco composto da tutte le voci richieste in questo punto, laddove applicabili.*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 24

Si conferma che è possibile riepilogare le informazioni in un elenco composto da tutte le voci richieste in ciascun punto, laddove applicabili.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 25

Si chiede di confermare che “L'offerta vincola il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta”, come indicato a pag. pag. 21 del Vs. Disciplinare di Gara, in quanto a pag. 16 del medesimo documento (Art. 10. GARANZIA PROVVISORIA) viene indicato che la garanzia dovrà “d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta”.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 25

L'indicazione di 365 giorni costituisce un refuso. L'offerta vincola il concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, come riportato anche nell'“*allegato 2.3 offerta economica*” al disciplinare di gara.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 26

- *In riferimento al Vs Schema di Offerta economica ed in particolare alla sezione "A) REAGENTI/REATTIVI", si prega di confermare che nella colonna "f - Quantità/anno" sia da inserirsi il numero dei test indicati dal Vs. Fabbisogno annuale (Allegato 3.1).*
- *In riferimento al Vs. Schema di Offerte economica ed in riferimento alla sezione "B) MATERIALE CONSUMABILE VARIO (consumabili calibratori controlli ecc...)", si prega di confermare:*
 - a. *che nella colonna "f - Quantità/anno" sia da inserirsi il numero di confezioni offerte dall'Operatore Economico;*
 - b. *che quanto richiesto nella colonna "g - prezzo unitario per singolo pezzo", in considerazione della natura del confezionamento di questi prodotti (mL, fiale, etc), sia da intendersi come prezzo unitario a confezione e che, pertanto, i valori di cui alla colonna "g" ed "i - prezzo unitario a confezione" debbano coincidere.*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 26

Si allegano nuovi **fac.simile offerta economica**, che annullano e sostituiscono i precedenti "ALLEGATO 2.3.a Offerta economica_CORELAB SENZA PREZZI" e "ALLEGATO 2.3.b Offerta economica_CORELAB CON PREZZI"

Allegati:

- A. planimetrie dwg
- B. allegato 3.1 rettificato in formato xls
- C. allegato 2.3a e allegato 2.3b rettificati in formato pdf e xls

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sandro Possamai